



Protocollo di intesa quadro

tra

L'Università degli Studi di Messina, codice fiscale n° 80004070837 e partita iva n° 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, piazza Pugliatti n. 1 in Messina, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo",

e

il Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina, codice fiscale 97002610836, pec: cmmessina@pec.consme.it rappresentato dal Presidente dott. Giuseppe Ministeri, nato a Verona il 28/03/1984, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Conservatorio medesimo, viale Giuseppe Motta snc in Messina, di seguito denominato anche "Conservatorio",

premessi che

- l'Università, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 5 dello Statuto, "*...garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*", nonché "*... offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività*";
- l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio metropolitano, regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

- il Conservatorio di Messina, sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore musicale, ha tra le finalità statutarie la qualità della formazione, il diritto ad un sapere critico e a una preparazione adeguata all'inserimento professionale, la promozione della circolazione del sapere e delle conoscenze, nonché la cooperazione culturale e artistica a livello nazionale e internazionale, nonché l'interazione col territorio in cui opera, rispondendo alle esigenze culturali dello stesso;
- l'Università e il Conservatorio intendono investire nella formazione del capitale umano-professionale per fare leva sull'eccellenza, svolgendo un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di un sistema integrato di relazioni territoriali e internazionali sui temi della valorizzazione della ricerca e della correlata produzione musicale;
- l'Università e il Conservatorio hanno intrapreso negli anni proficui rapporti di collaborazione che intendono proseguire e formalizzare anche attraverso la stipula di un protocollo d'intesa quadro;

tutto ciò premesso

l'Università degli Studi di Messina e il Conservatorio di musica "Arcangelo Corelli" di Messina, di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti", con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, e convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa quadro.

Articolo 2 - Oggetto

1. Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

a) sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e umanistica presenti sul territorio;

b) consolidare e incrementare le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo reciprocamente disponibili il *know how* e i contatti acquisiti, e sostenendo lo sviluppo di attività nel campo dell'internazionalizzazione;

- c) promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo, la promozione di comuni progetti di ricerca, l'organizzazione di master o di attività formative extracurricolari;
- d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza all'università e ai corsi del Conservatorio anche mediante l'adozione di strumenti flessibili;
- e) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici, su materie di pertinenza delle Parti, nel rispetto delle esigenze didattiche e della vigente normativa in materia;
- f) promuovere e condividere una comune attenzione al miglioramento dei servizi agli studenti quali, ad esempio: alloggi, spazi per studio, didattica ed eventi culturali, borse di studio, mobilità, orientamento, stage, tirocini formativi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, socio-sanitarie e assistenziali, prevedendo, anche, la partecipazione a specifiche iniziative promosse, organizzate o comunque adottate, anche da una sola delle Parti; in tal senso le parti si impegnano a collaborare per garantire che la governance dell'ERSU di Messina condivida tale impegno comune;
- g) potenziare le iniziative di collaborazione esistenti tra Sistema Bibliotecario d'Ateneo e Biblioteca del Conservatorio, a beneficio della migliore fruizione del patrimonio bibliografico e documentale;
- h) condividere strategie, strumenti e iniziative di comunicazione e promozione, a beneficio della valorizzazione dell'offerta formativa complessiva anche attraverso attività di orientamento e placement comuni;
- i) favorire la condivisione di informazioni, procedure, competenze e conoscenze professionali, a supporto dei rispettivi servizi tecnici, informatici e amministrativi, anche attraverso la formalizzazione di specifiche attività di collaborazione anche in convenzione;
- j) favorire la condivisione di progetti di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, nonché la partecipazione ad attività formative e corsi di aggiornamento professionale, organizzati a cura di una delle Parti;
- k) promuovere e realizzare iniziative di collaborazione in partenariato, con particolare riguardo a iniziative progettuali per la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari,
- l) favorire la possibilità di utilizzo, nel rispetto delle primarie esigenze della parte titolare, di strutture, attrezzature e beni mobili e immobili di ciascuna delle parti per specifiche attività;

m) promuovere comuni attività culturali e artistiche anche in collaborazione con operatori del territorio, nazionali e internazionali.

2. Le attività svolte in attuazione del presente protocollo di intesa non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo e del Conservatorio; in caso contrario, i Referenti del protocollo di intesa di cui al successivo art. 3, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 3 - Comitato di coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti, successivamente alla stipula del presente protocollo, costituiranno un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati dall'Università e da due componenti designati dal Conservatorio, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e il Conservatorio, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra il Conservatorio e le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente protocollo di intesa quadro e della normativa vigente.

2. Le Parti potranno concordare, attraverso tali accordi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

3. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi stipulati in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 5 - Oneri

1. La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui al presente protocollo di intesa quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività svolte in collaborazione, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e

organizzativa/e di ciascuna Parte, alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6 - Attrezzature

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, nel rispetto delle disposizioni normative interne delle Parti.

Articolo 7 - Coperture assicurative

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad garantire idonee coperture assicurative che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate,.

Articolo 8 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Conservatorio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Conservatorio.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale, dei collaboratori e degli studenti del Conservatorio ospitati nei locali dell'Ateneo.

3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 9 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Conservatorio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente protocollo di intesa dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

3. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli organi competenti.

4. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Articolo 10 - Durata

1. Il presente protocollo di intesa ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente protocollo di intesa.

3. Al termine del presente protocollo di intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati trattati in esecuzione del presente protocollo di intesa saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) generale di protezione dei dati personali n. 679/2016.

Articolo 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

Articolo 13 - Limitazione di responsabilità

1. I sottoscrittori del presente protocollo di intesa non si assumono le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa.

Articolo 14 - Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dal presente protocollo di intesa possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il Conservatorio si riservano il diritto di recedere con comunicazione mediante pec, per giusta causa.
2. Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi mediante pec, nel caso di inattività protratta. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Le Parti, inoltre, hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente protocollo di intesa.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono su quanto già realizzato.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo di intesa, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 15 - Incompatibilità

- 1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente protocollo di intesa, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16- Registrazione ed imposta di bollo

1. L'atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, con spese a carico della parte richiedente.
2. Esso è altresì soggetto ad imposto di bollo, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Articolo 16 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Il Rettore dell'Università degli studi di Messina

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Il Presidente del Conservatorio di musica "Arcangelo Corelli" di Messina

(Dott. Giuseppe Ministeri)